

Non può concretizzarsi l'usucapione tra coniugi durante il matrimonio

22/04/2024

Autore: Luigi Aloisio

Tematica: Diritto privato, commerciale e amministrativo

[Matrimonio](#) | [Usucapione](#)

Un coniuge non può usucapire un bene dell'altro coniuge durante l'unione matrimoniale. In costanza di matrimonio, infatti, non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (**Cassazione civile sez. I, 4.04.2024, n. 8931**) fa chiarezza sulla generale impossibilità di usucapire un bene di un coniuge da parte dell'altro coniuge. Vi è, altresì, da sottolineare che questa importante decisione ha anche un riflesso rilevante sulle tante situazioni che si presentano in particolare ai creditori, allorché si contesta la perdita della proprietà di un bene del debitore per intervenuta usucapione da parte del coniuge del medesimo.

Nasce la domanda: è possibile che un coniuge possa usucapire il bene dell'altro coniuge per usucapione durante il matrimonio? La Suprema Corte si è espressa con un **"no"** deciso con la sentenza che si commenta.

Il fatto esaminato è il seguente: il giudice delegato al fallimento rigettava la richiesta presentata dalla moglie del fallito, la quale aveva sostenuto di essere proprietaria del 50% della proprietà degli immobili acquisiti all'attivo del fallimento, perché ne aveva acquisito la proprietà per usucapione.

Il Tribunale, preso atto che la moglie, con l'opposizione alla decisione del giudice delegato, aveva chiesto che fosse riconosciuta l'usucapione in suo favore della metà dei beni immobili acquisiti al fallimento, **per averli posseduti uti domina ed unitamente al marito** poi dichiarato fallito, osservava che in costanza di matrimonio nessun termine utile all'usucapione può decorrere fra i coniugi, per cui l'opponente non poteva vantare alcun diritto reale sui beni acquisiti all'attivo del fallimento. La moglie proponeva ricorso per la Cassazione di questo decreto, ma la Suprema Corte confermava la decisione del Tribunale. Infatti, l'art. 1165 c.c. stabilisce che *"le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione"*. L'art. 2941 c.c. prevede che **"la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi"**.

Il combinato disposto delle due norme rende evidente che non è possibile la maturazione dei termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge in costanza di matrimonio. Si deve poi escludere che la norma abbia perso la sua funzione e sia rimasta implicitamente abrogata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 27.06.1973, n. 91. Prova ne è il fatto che l'art. 1, c. 18 L. 76/2016 ha introdotto un analogo divieto in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, laddove prevede che la prescrizione rimane sospesa tra le parti all'unione civile.

La riproposizione della medesima regola dimostra come il legislatore abbia ritenuto che il maturare dei termini utili alla prescrizione e all'usucapione sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.